

Introduzione

La pubblicazione di questo materiale divulgativo rientra nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER + 2000-2006, al fine di promuovere e valorizzare le aree rurali e i sistemi economici locali.

Il CO.G.A.L. Monte Poro-Serre Vibonesi, AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE, ha inserito nel suo PSL (Piano di Sviluppo Locale) approvato dalla Regione Calabria, una specifica misura riguardante il "Miglioramento della qualità della vita", ritenendolo uno dei presupposti per arginare lo spopolamento delle aree rurali.

Nell'ambito del LEADER + si sta attuando uno specifico progetto che riguarda lo "sviluppo di servizi innovativi e avanzati", finalizzati a favorire l'autonomia e la piena integrazione sociale delle persone a rischio.

L'attenzione del CO.G.A.L. Monte Poro-Serre Vibonesi alle fasce deboli della società ha conosciuto altri momenti, ad esempio con l'attuazione del progetto Desert II nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Yuthstart, rivolta a giovani al di sotto dei 20 anni che hanno abbandonato il percorso scolastico e con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro e con l'attuazione del progetto relativo all'occupazione della più recente iniziativa comunitaria EQUAL chiamata ad affrontare tematiche che riguardano le pari opportunità, occupabilità, imprenditorialità e adattabilità.

Dunque il progetto specifico nell'ambito dell'iniziativa Leader + contribuisce a sviluppare servizi di "pubblica utilità".

Questa pubblicazione come detto è una delle fasi che prevede il progetto, il quale si propone di:

- *conoscere ed analizzare i fabbisogni delle popolazioni dell'area e progettazione di servizi innovativi a favore delle fasce deboli e soggetti svantaggiati;*
- *organizzare il sistema di offerta degli interventi per la popolazione a rischio di emarginazione;*
- *sensibilizzare gli attori e le istituzioni locali in materia di strumenti ed interventi diretti a fasce deboli e popolazioni a rischio di emarginazione (tossicodipendenti, soggetti dell'area penale, immigrati, disoccupati di lunga durata).*

Inoltre si prevedono iniziative rivolte ai soggetti interessati, quali seminari, campagna di comunicazione ed altre, finalizzate al più ampio coinvolgimento delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e della società civile.

PAOLO PILEGGI

Presidente CO.G.A.L. Monte Poro-Serre Vibonesi

Visto d'ingresso

Per fare ingresso nel territorio italiano è necessario un visto d'ingresso che va richiesto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi d'origine o di provenienza.

In base agli accordi di Schengen, che hanno eliminato le frontiere fra i paesi dell'Unione Europea che li hanno sottoscritti e ratificati - e che insieme costituiscono il cosiddetto "spazio Schengen", - i visti d'ingresso consentono la libera circolazione all'interno del suddetto spazio.

Il perimetro dello spazio Schengen che delimita le frontiere esterne è costituito dai seguenti paesi:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia.

Le condizioni per il rilascio dei visti sono disciplinate dalle istruzioni del Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con le altre amministrazioni interessate Ministero dell'Interno del Lavoro delle Politiche sociali, della Giustizia, della Salute, dell'Istruzione, delle attività produttive e per gli affari regionali vengono aggiornate in base agli accordi internazionali.

I visti d'ingresso possono autorizzare soggiorni di breve durata, fino a 90 giorni, e di lunga durata, superiore a 90 giorni.

Il visto di breve durata, di tipo C, è un visto uniforme Schengen (VSU) e viene rilasciato per un massimo di 3 mesi per i seguenti motivi:

- turismo
- affari
- studio
- motivi familiari
- tirocinio
- gara sportiva
- culto
- cure mediche
- missione
- invito
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato

Il visto breve non è rilasciato nuovamente se prima non siano trascorsi sei mesi dal precedente rilascio.

Il visto di lunga durata, di tipo D, (VN), è rilasciato per un periodo superiore a 90 giorni e consente il soggiorno nel territorio nazionale per il periodo indicato sul permesso di soggiorno.

Il visto D può essere rilasciato per i seguenti motivi:

- adozione
- tirocinio
- attività sportive
- culto

- cure mediche
- dimora
- diplomatico
- lavoro subordinato
- lavoro autonomo
- missione
- motivi familiari
- reingresso
- ricongiungimento familiare
- studio

Il visto D permette di entrare e circolare in ognuno dei paesi Schengen per un periodo non superiore a 90 giorni ogni 6 mesi e chi ne è in possesso deve dichiarare la sua presenza entro 3 giorni all'Autorità di pubblica sicurezza del paese in cui entra.

Il VSU di durata limitata può essere anche di tipo A e di tipo B; il visto A è per il transito aeroportuale, quello di tipo B consente di sostare per un periodo non superiore a 5 giorni

Il visto a validità territoriale limitata (VTL) è quello rilasciato limitatamente a uno degli Stati Schengen.

Nella domanda per il rilascio di un visto devono essere indicate:

- le proprie generalità ed eventualmente quelle dei familiari al seguito;
- gli estremi del passaporto o di un documento equipollente con copia allegata;
- il luogo dove si è diretti;
- la durata del soggiorno;
- le finalità del viaggio;

- i mezzi di trasporto utilizzati;
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno e per il rimpatrio;
- le condizioni di alloggio.

Il visto di ingresso è rifiutato con motivazione resa per iscritto qualora il richiedente non sia in **possesso** dei requisiti o risulti condannato per reati previsti dall'art. 380 del CPP. Non possono fare ingresso in Italia coloro che ne sono stati espulsi o respinti e quelli segnalati come inammissibili anche in base ad accordi internazionali sottoscritti dall'Italia per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.

INGRESSO E SOGGIORNO

L'ingresso nel territorio italiano è consentito a chi è in possesso di passaporto valido o documento equipollente, di un visto d'ingresso e soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

I casi di esenzione dal visto d'ingresso per i cittadini dei paesi con cui l'Italia ha stipulato accordi in tal senso non riguardano i soggiorni di lunga durata.

L'ingresso non è consentito a chi non dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per tutta la durata del soggiorno e per il ritorno nel proprio paese - ad eccezione del soggiorno per lavoro -, a chi sia stato espulso o segnalato ai fini della non ammissione in base agli accordi di Schengen.

I mezzi di sussistenza sono definiti con direttiva emanata dal Ministero dell'Interno.

Ogni straniero che entri legalmente in Italia - esente da obbligo di visto o soggetto a visto - deve presentarsi entro 8 giorni dall'ingresso del Territorio Nazionale presso la questura territorialmente competente per richiedere il permesso di soggiorno che è il documento che autorizza la permanenza sul Territorio Nazionale.

Il permesso di soggiorno è concesso con la motivazione identica a quella del visto.

Nella richiesta bisogna indicare:

- le proprie generalità ed eventualmente quelle dei figli minori conviventi se si prevede l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
- il luogo dove si intende soggiornare;
- il motivo del soggiorno.

Insieme alla richiesta vanno esibiti:

- il passaporto o documento equipollente;
- la documentazione attestante, se il soggiorno è per motivi diversi da quello per lavoro, la disponibilità dei mezzi di sussistenza e per il rientro nel proprio paese.

La durata del permesso è anch'essa quella prevista dal visto d'ingresso e non può essere superiore a:

- 3 mesi, per visita, affari e turismo;
- 6 mesi, per lavoro stagionale o 9 mesi nei settori che richiedono tale estensione;
- un anno, per motivi di studio o per formazione debitamente

certificata; il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

- 2 anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per ricongiungimento familiare;
- le necessità specificamente documentate negli altri casi consentiti.

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato, oltre che per i motivi indicati nel visto, per:

- richiesta d'asilo, fino al termine delle procedure occorrenti, e per asilo politico;
- emigrazione in un altro paese fino al termine delle procedure occorrenti a tal fine;
- acquisto della cittadinanza italiana o dello status di apolide, a favore di chi è già in possesso del permesso per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento;
- per motivi di giustizia, su richiesta dell'autorità giudiziaria;
- motivi umanitari ove ricorrano seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali e internazionali dello stato italiano;
- residenza elettiva per chi percepisce una pensione in Italia;
- integrazione del minore, previo parere del Comitato per i minori.

A chi dimostra di essere venuto in Italia per due anni di seguito per lavoro stagionale è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il titolare di questo tipo di permesso deve presentarsi alla frontiera esterna al termine della validità annuale.

All'atto del ritiro del permesso di soggiorno, il richiedente dovrà dimostrare di aver adempiuto all'obbligo dell'assicurazione in materia sanitaria mediante la stipula di una polizza con un istituto italiano o straniero valido nel territorio nazionale o con l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Il titolare di permesso di soggiorno uscito dall'Italia che intende rientrare può farlo esibendo il passaporto e il permesso di soggiorno al controllo. Se il permesso è scaduto da non più di 60 giorni deve munirsi di visto di reingresso; se il permesso di soggiorno è smarrito o sottratto deve richiedere il visto di reingresso esibendo copia della denuncia dello smarrimento o del furto.

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo, a meno che non si dimostrino le ragioni hanno reso impossibile il rinnovo.

Per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a tempo indeterminato, la richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni; per quello per lavoro subordinato a tempo determinato 60 giorni prima; nei restanti casi 30 giorni prima. Il rinnovo è sottoposto alla verifica delle condizioni previste dalle norme in materia di immigrazione.

Il permesso è rinnovato se chi lo richiede dimostra di possedere i seguenti requisiti:

- mezzi di sostentamento provenienti da fonte lecita;
- alloggio.

La durata del permesso sarà non superiore a quella stabilita col precedente rilascio.

Il permesso della durata massima di 90 giorni, se non per gravi motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali, non è rinnovabile.

Chi richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (foto e impronte digitali).

La ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo dovrà essere esibita alla A.S.L. competente, come condizione per la continuità dell'iscrizione al S.S.N.

Se in fase di rinnovo del permesso di soggiorno emerge, a carico del richiedente, una segnalazione ai fini della non ammissibilità in territorio Schengen, la Questura, in attesa dell'esito della procedura di consultazione avviata con l'altro paese, potrà rilasciare un permesso della durata di 6 mesi valido solo sul territorio nazionale.

RIFIUTO E REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo possono essere rifiutati qualora venissero a mancare i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. I requisiti sono:

- a) possesso di un documento valido;
- b) inesistenza di segnalazioni da parte di altri stati Schengen;
- c) rilascio del visto d'ingresso;
- d) dimostrazione della sufficiente liceità dei mezzi di sussistenza;
- e) assenza di pericolosità sociale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dello Stato e internazionale;
- f) condanne per i reati previsti dall'art. 380 CPP.

Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato mediante provvedimento scritto e motivato con il quale si concede un termine non superiore a 15 giorni per lasciare volontariamente il territorio nazionale, in mancanza del quale si procederà al foglio di via obbligatorio. Contro il provvedimento di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno è ammesso il ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

Il contratto di soggiorno è stipulato da un datore di lavoro, italiano o straniero legalmente soggiornante, e un lavoratore cittadino di un paese non appartenente all'Unione Europea o apolide. Il contratto di soggiorno deve contenere:

- la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio idoneo in base ai parametri previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (non necessariamente presso la propria abitazione);
- l'impegno da parte del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all'estero deve presentare richiesta allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza o di quella dove ha sede legale l'impresa o di quella dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

La richiesta nominativa o numerica deve essere redatta su appositi moduli e deve contenere i seguenti elementi:

- complete generalità del datore di lavoro, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
- nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
- il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
- l'impegno a garantire, indicandolo con apposita dichiarazione, un alloggio idoneo e al pagamento delle spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza;
- l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Alla domanda devono essere allegati:

- autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, per le attività per le quali è richiesta;
- autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale volta a comprovare la capacità economica del datore di lavoro;
- la proposta di contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso del lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore a 439 euro.

Se il datore di lavoro intende trattenere dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo per le spese di alloggio deve indicare espressamente la decurtazione nella proposta di contratto di soggiorno. Per i rapporti di lavoro il cui contratto collettivo nazionale fissa il trattamento economico tenendo conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione del datore di lavoro non c'è decurtazione.

Lo sportello unico, verificata la regolarità, la completezza e l'idoneità della documentazione rilascia il nulla osta nel limite dei limiti numerici e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione agli uffici consolari.

L'autorizzazione e il nulla osta sono rilasciati entro complessivi 40 giorni dalla richiesta.

Gli uffici consolari del paese di origine o di provenienza, eseguiti gli accertamenti previsti, provvedono a rilasciare il visto d'ingresso.

Se il lavoratore o il datore di lavoro risultano denunciati per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del C.p.p. il Nulla Osta non viene concesso, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con provvedimenti che escludano il reato o la responsabilità dell'interessato o la sua riabilitazione.

L'autorizzazione con il Nulla Osta dovrà essere presentata alla rappresentanza consolare per il rilascio del visto d'ingresso che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione e dovrà essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico che ha rilasciato l'autorizzazione per la firma del contratto di soggiorno.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno. Chi perde il posto di lavoro ha diritto a un permesso per un periodo non inferiore a sei mesi.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri, privi di permesso di soggiorno, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Per quanto riguarda le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia queste sono compilate presso le rappresentanze diplomatiche e consolari ed aggiornate per anno solare distintamente per lavoro a tempo indeterminato, determinato e stagionale e seguono l'ordine di presentazione della domanda.

L'iscrizione nelle liste resta valida per 12 mesi e, alla scadenza, va rinnovata.

Per ottenere l'autorizzazione al lavoro per gli iscritti nelle liste, il datore di lavoro, deve richiederla alla Direzione Provinciale del Lavoro e può essere su base numerica o nominativa.

INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

Chi intende entrare in Italia per esercitare un'attività professionale o comunque autonoma deve richiedere il visto specifico presso la rappresentanza diplomatica e consolare italiana nel paese di origine o di residenza. Deve dimostrare, innanzitutto, di avere adeguate risorse economiche e di essere in possesso, in relazione all'attività che intende svolgere, dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'eserci-

zio delle singole attività quali l'iscrizione ad albi professionali o registri ove richiesti o alla Camera di Commercio Industria e Artigianato; di un'attestazione da parte della competente autorità rilasciata da non oltre 90 giorni che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che s'intende svolgere.

Il visto è rilasciato per lavoro autonomo nei limiti stabiliti dal decreto sui flussi.

Lo straniero in possesso di visto per lavoro autonomo entro otto giorni dal suo ingresso in Italia dovrà richiedere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo che avrà periodo di validità di due anni.

La condanna, divenuta irrevocabile, per uno dei reati relativi alla violazione del diritto d'autore e per quelli per dagli artt. 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione immediata.

CONVERSIONE

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, autonomo e quello per motivi familiari possono essere utilizzati per tutte le attività consentite ai cittadini stranieri, anche senza la conversione. Chi è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato può svolgere lavoro autonomo, sempre che abbia acquisito l'autorizzazione o il titolo abilitativo, e può essere socio lavoratore di cooperativa. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di svolgere sia lavoro autonomo che subordinato.

Il permesso di soggiorno per studio o formazione consente di svolgere attività di lavoro subordinato per un tempo non superiore a

20 ore settimanali, cumulabili anche per 52 settimane, restando il limite annuale di 1040 ore. Il permesso per studio può essere convertito, prima della scadenza, in quello per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate annualmente con decreti emanati dal Governo.

Il permesso di soggiorno rilasciato per ricongiungimento familiare, per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari, per integrazione del minore, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo.

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari può essere convertito in permesso per residenza elettiva.

OBBLIGHI DI CHI OSPITA UN CITTADINO STRANIERO

Chiunque da alloggio a un cittadino straniero o apolide, anche parente, deve darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La violazione di quest'obbligo comporta la sanzione del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

CARTA DI SOGGIORNO

La carta di soggiorno può essere richiesta a chi è regolarmente soggiornante da almeno 6 anni, titolare di un permesso per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi. La carta di soggiorno, che è permanente, può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di un cittadino di uno stato dell'Unione Europea residente in Italia.

Il rilascio della carta di soggiorno è rifiutato nel caso di rinvio a giudizio o di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dagli artt. 380-381 del C.p.p., salvo che sia stata ottenuta la riabilitazione; è revocata nel caso di condanna, anche non definitiva, per gli stessi reati; quando è revocata, se non sussistono motivi ostativi è rilasciato il permesso di soggiorno. Contro il rifiuto o la revoca della carta è ammesso il ricorso al T.A.R.

La carta di soggiorno consente l'ingresso senza visto, l'accesso ai servizi e ogni attività lecita ad eccezione di quelle espressamente riservate ai cittadini italiani e, se e quando sarà previsto dal nostro ordinamento, il diritto di voto amministrativo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è concesso agli stranieri che vogliono sottrarsi a organizzazioni criminali nel caso in cui il questore ritenga rilevante il contributo offerto dallo/a straniero/a al loro contrasto. Questo tipo di permesso dura 6 mesi ma è rinnovabile se è necessario; è revocato in caso di condotta incompatibile o di fine delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Consente l'accesso ai servizi, al lavoro, allo studio ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro o studio.

Il permesso per motivi di protezione sociale può essere proposto:

- dai servizi sociali degli enti locali o da associazioni, enti o altri organismi convenzionati con l'ente locale;
- dalla Procura della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di gra-

ve sfruttamento nel corso del quale lo/a straniero/a abbia reso dichiarazioni.

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale richiederà la dicitura: per motivi umanitari

In occasione di disastri naturali o di conflitti il governo può adottare misure di protezione temporanea per i profughi provenienti dalle zone interessate.

PERMESSI DI SOGGIORNO PER INESPELLIBILI

A coloro per i quali la legge dispone il divieto di espulsione viene rilasciato il permesso di soggiorno per:

- minore età, salvo l'iscrizione del minore di 14 anni nel permesso del genitore o dell'affidatario; di minore non accompagnato il permesso è rilasciato a seguito della segnalazione del Comitato per i minori stranieri; se si tratta è immediatamente informato il Tribunale dei minori;
- integrazione sociale e civile del minore, previo parere del Comitato per i minori stranieri;
- motivi familiari per gli stranieri parenti entro il 4° grado o coniugati con cittadino italiano;
- cure mediche alle donne in stato di gravidanza fino a 6 mesi dopo il parto;
- motivi umanitari a coloro i quali non possono essere espulsi o respinti perché potrebbero essere perseguitati per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali salvo che possa disporsi l'allonta-

namento verso uno stato che provvede ad accordare un'analoga protezione.

Il rilascio del permesso di soggiorno al coniuge di cittadino/a italiano/a è subordinato all'accertamento di convivenza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

RESPINGIMENTI, CONTROLLI, SANZIONI ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

La polizia respinge gli stranieri che si presentano alla frontiera o sono fermati all'ingresso o subito dopo senza avere i requisiti richiesti per l'ingresso, anche dopo essere stati temporaneamente ammessi per essere soccorsi, tranne i richiedenti asilo, i rifugiati, i profughi. Il potenziamento e il coordinamento dei controlli di frontiera sono attuati mediante intese con i paesi interessati.

Il favoreggiamento dell'immigrazione è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa fino a 15.000 euro per ogni persona, con aggravanti di pena in caso di finalità di lucro, concorso tra più persone, ingresso di più di 5 persone, finalità di sfruttamento (reclusione da 4 a 15 anni); è punito anche chi favorisce la permanenza dello straniero per trarre profitto dalla sua condizione di illegalità. Non costituiscono reato, invece, il soccorso e l'assistenza umanitaria a stranieri in condizioni di bisogno.

Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto, pena gravi sanzioni, ad accertare l'idoneità dei documenti dello straniero e a riferirne alla polizia - dotata di ampie possibilità di ispezione sui mezzi di trasporto - e, nel caso di respingimento, deve farsi carico del trasporto immediato nello Stato di provenienza dello/a straniero/a.

ESPULSIONI

Espulsione amministrativa

Lo/a straniero/a può essere espulso/a nei seguenti casi:

- per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; è disposta dal Ministro dell'Interno ed è eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera;
- per ingresso irregolare, decretata a chi è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera; è disposta dal prefetto; viene eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera quando la persona è priva di documenti e il prefetto rilevi il pericolo che la persona si sottragga all'esecuzione del provvedimento; negli altri casi o nel caso si tratti di persona entrata prima dell'entrata in vigore della legge 40/98, si procede all'intimazione a lasciare l'Italia entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento;
- per chi si è trattenuto nel territorio dello Stato senza richiedere il permesso di soggiorno oppure gli è stato revocato o è scaduto da più di 60 giorni e non ne abbia chiesto il rinnovo senza giustificato motivo;
- per chi appartiene ad organizzazioni mafiose o è dedito a traffici delittuosi o si è reso colpevole di reati che mettano in pericolo l'integrità dei minori, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento perché bisogna prestare soccorso o accertare l'identità e la nazionalità, lo/a straniero/a è trattenuto/a nei centri di permanenza temporanea e di assistenza per un periodo massimo di 60 giorni.

Quando non è possibile eseguire l'espulsione il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello stato entro il termine di 5 giorni. La violazione dell'ordine del questore è punita con la reclusione da uno a quattro anni; se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non è stato richiesto il rinnovo, la violazione dell'ordine è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione la cui violazione è punita con la reclusione da uno a cinque anni nel primo caso e da uno a quattro anni nel secondo caso.

Contro il decreto di espulsione disposto dal Ministero dell'Interno è ammesso il ricorso al T.A.R. del Lazio, sede di Roma; negli altri casi è ammesso il ricorso al giudice di pace entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, qualora l'espulsione sia stata eseguita con accompagnamento alla frontiera il ricorso è proposto attraverso la rappresentanza diplomatica e consolare italiana.

Chi è stato espulso non può rientrare in Italia per 10 anni, a decorrere dalla data di uscita dall'Italia, senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno e in ogni caso, non prima di 5 anni.

Espulsione come misura di sicurezza

Il giudice può disporre l'espulsione dello straniero condannato, anche in primo grado per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del C.p.p. se considerato socialmente pericoloso.

Espulsione come sanzione sostitutiva della detenzione

Il giudice può disporre l'espulsione in alternativa alla pena detentiva entro il limite di due anni per un reato non colposo o nell'ap-

plicare la pena su richiesta e non ricorrano le condizioni per la sospensione condizionale; l'espulsione è per un periodo non inferiore a cinque anni.

DETERMINAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO

Con il documento programmatico triennale, il Governo fissa i criteri per la determinazione dei flussi sulla cui base il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri interessati e le Commissioni Parlamentari competenti definisce le quote annuali di ingresso per lavoro. Gli ingressi per ricongiungimento familiare non rientrano nelle suddette quote. I decreti annuali sui flussi stabiliscono quote riservate a persone provenienti da Stati con i quali l'Italia ha concluso accordi bilaterali. Tali accordi possono stabilire quote di lavoratori stagionali che possono essere regolamentate attraverso la formazione di apposite liste presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane alle quali gli aspiranti possono iscriversi.

Nello stabilire le quote i decreti tengono conto dei paesi che sottoscrivono accordi di riammissione con l'Italia e prevedono restrizioni per i paesi che non collaborano nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di espulsione.

Quote riservate sono assegnate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno un genitore discendenti fino al terzo grado che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco presso gli uffici consolari.

I decreti sui flussi sono predisposti in base ai dati sulla richiesta di lavoro, suddivisi per regioni e province ed elaborati dall'anagrafe informatizzata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In ogni provincia, presso la Prefettura U.T.G., è istituito uno sportello unico per l'immigrazione responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri.

Chi intende lavorare autonomamente per una società o un Ente in Italia deve presentare alla rappresentanza diplomatica e consolare italiana una "dichiarazione di responsabilità" indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro da parte del legale rappresentante della società o ente, che attesti che non esiste alcun rapporto di lavoro subordinato tra la Società o ente e lo straniero che dovrà lavorare.

Il visto sarà rilasciato entro 120 giorni dall'inoltro della richiesta e dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dal rilascio.

Il permesso di soggiorno dovrà essere richiesto entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il ricongiungimento può essere richiesto da chi è titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Può essere richiesto per il coniuge, figli minori anche adottati o affidati, con i genitori a carico qualora si dimostri che non abbiano altri figli nel proprio paese in grado di provvedere al sostentamento, con figli maggiorenni con documentati gravi motivi di salute ed inabili al lavoro.

Per fare la richiesta, salvo che si tratti di rifugiati, bisogna dimostrare il possesso di:

- un alloggio idoneo secondo i parametri stabiliti dalle leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- di un reddito annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se deve ricongiungersi con una persona, del doppio se le persone sono due o tre e del triplo se sono quattro o più.

Il genitore naturale può fare ingresso in Italia con il figlio minore regolarmente soggiornante anche in mancanza dei suddetti requisiti, purché dimostri, entro un anno, di possedere i requisiti per il ricongiungimento (reddito e alloggio).

È consentito l'ingresso del familiare con il quale è possibile attuare il ricongiungimento e che è al seguito del titolare di carta di soggiorno o del visto di ingresso per lavoro subordinato con contratto non inferiore ad un anno, per lavoro autonomo, per studio, motivi umanitari, per studio, purché sussistano i requisiti del reddito e dell'alloggio.

È consentito, inoltre, l'ingresso al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

I titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari non possono a loro volta chiedere il ricongiungimento con altri familiari.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata presso lo sportello unico istituito presso la Prefettura U.T.G. del luogo di dimora del richiedente che ne rilascia ricevuta e copia della documentazione presentata.

La documentazione da presentare per la richiesta di nulla osta presso lo sportello unico è la seguente:

- copia del permesso o della carta di soggiorno;
- documentazione relativa al reddito;
- documentazione relativa all'alloggio con certificato d'idoneità rilasciato dall'ufficio tecnico del comune;

- documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
- documento attestante il rapporto di parentela autenticata dall'autorità consolare italiana presso il paese d'origine.

Il familiare che ottiene il visto per ricongiungimento (visto D) quando entra in Italia deve chiedere il permesso di soggiorno in Questura la cui durata corrisponderà a quella del permesso del familiare. Il permesso per motivi familiari consente l'accesso al S.S.N., all'iscrizione nelle liste di collocamento, allo studio, al lavoro autonomo e subordinato e può essere convertito in motivi di lavoro e studio.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere anche di breve durata se si fa ingresso con visto C, ossia per far visita ai familiari.

Il figlio minore, convivente, è iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del 14° anno di età e segna la condizione giuridica del genitore con il quale convive o la più favorevole. Al compimento del 14° anno, al minore viene rilasciato un permesso per motivi familiari fino al compimento della maggiore età.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

L'assistenza sanitaria è garantita a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti. La legge assicura parità di trattamento e piena uguaglianza, di diritti e doveri, con i cittadini italiani riguardo all'obbligo contributivo e all'assistenza erogata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Hanno l'obbligo di iscriversi al S.S.N. presso la A.S.L. del luogo di dimora o di residenza:

- i titolari di permesso di soggiorno o che ne abbiano chiesto il rinnovo per lavoro, iscrizione liste di collocamento, motivi familiari, asilo politico, attesa adozione, affidamento, attesa cittadinanza.

L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti; ai figli minori non ancora iscritti spetta lo stesso trattamento dei minori iscritti. Coloro che non rientrano nella suddetta categoria devono stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di malattia, infortunio e maternità, con un istituto assicurativo italiano o riconosciuto in Italia, oppure, iscriversi volontariamente al S.S.N. nel luogo di dimora. Per dimora si intende il luogo in cui si ha la residenza anagrafica o il domicilio riportato sul permesso di soggiorno.

L'iscrizione volontaria al S.S.N. può essere richiesta anche:

- dai titolari di permesso di soggiorno per motivi studio;
- dai titolari di permesso collocati alla pari ai sensi dell'Accordo Europeo relativo.

Gli stranieri iscritti al S.S.N. non devono procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione ma sono automaticamente cancellati se perdono i requisiti. Per l'iscrizione annuale è previsto un contributo, sempre annuale, forfettario, secondo i modi stabiliti con decreto del Ministero della Sanità.

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al S.S.N. sono tenuti al pagamento delle prestazioni sanitarie.

Sono estesi a loro i programmi di medicina preventiva e sono

garantiti i servizi riguardanti la tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità con le cittadine italiane, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale, la profilassi, la diagnosi e le cure delle malattie infettive.

Agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno sono garantite le prestazioni urgenti nei presidi pubblici e accreditati, e le prestazioni essenziali a carattere continuativo per malattie e infortunio e di medicina preventiva.

L'accesso alle strutture sanitarie non comporta alcuna segnalazione alle autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto.

INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore, possono ottenere uno specifico visto d'ingresso ed il rispettivo permesso di soggiorno.

Ai fini del rilascio del visto per cure mediche dovrà essere presentata documentazione comprovante le proprie autonome disponibilità finanziarie o una polizza assicurativa.

Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato previo versamento di parte del costo della cura o nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale in campo umanitario. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari a quella, presunta, del trattamento ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

INGRESSO E SOGGIORNO PER STUDIO

Per ottenere il visto d'ingresso per studio sono necessari:

- la preiscrizione ad un corso di studio;
- una garanzia economica adeguata;
- una polizza assicurativa o l'iscrizione al S.S.N.

L'autorità diplomatica e consolare concede il visto per studio per l'esame di ammissione all'Università e per la frequenza di corsi preliminari di lingua italiana; è rilasciato subordinatamente alla valutazione dei mezzi di sussistenza dimostrabili anche con borse di studio o con garanzie rese da privati o da enti pubblici.

Il visto per studio consente il rilascio del permesso di soggiorno per lo stesso motivo della durata di un anno. Il permesso è rinnovato agli studenti che nel primo anno corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Non può essere rilasciato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio; può essere invece rinnovato ulteriormente per la specializzazione o il dottorato di ricerca.

Ogni anno entro il 31 dicembre, le Università stabiliscono, mediante decreto emanato di concerto tra il Ministero degli Affari Esteri e quello dell'Università, il numero massimo delle immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi di studio per l'anno accademico successivo.

ISTRUZIONE E PROFESSIONI

Tutti i minori, anche quelli non in regola con il soggiorno, hanno l'obbligo scolastico.

I minori non in regola con il soggiorno sono iscritti con riserva; la riserva non pregiudica il conseguimento del titolo di studio.

Sono previsti, a cura di enti, scuole ed associazioni, corsi di lingua italiana per minori ed adulti, di formazione per gli insegnanti ed attività interculturali.

Gli stranieri, in possesso di titoli professionali riconosciuti in Italia, possono iscriversi agli albi e ordini professionali o in elenchi speciali istituiti presso i ministeri competenti nei limiti delle quote fissate.

Chi è titolare di permesso di soggiorno in Italia da almeno cinque anni ha la priorità rispetto agli altri stranieri.

ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE

Gli stranieri regolarmente soggiornanti possono essere ospitati temporaneamente in centri d'accoglienza e in alloggi sociali; possono accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai crediti agevolati a condizioni di parità con i cittadini italiani.

Gli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno non inferiore a 2 anni hanno diritto all'assistenza sociale alle stesse condizioni degli italiani.

MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

Contro ogni atto o comportamento discriminatorio, posto in essere da privati o dalla Pubblica Amministrazione, è possibile proporre azione legale davanti al giudice affinché ordini l'immediata cessazione del comportamento discriminatorio. Costituisce discriminazione ogni comportamento che esclude o restringe in base a criteri di razza, etnia, religione, nazionalità e che compromette l'esercizio delle libertà fondamentali in qualsiasi dei settori della vita pubblica; ad esempio: il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che compie o omette atti che discriminano il cittadino straniero, chiunque impone condizioni più svantaggiose (alloggio, lavoro, ecc.) agli stranieri, impedimento di esercizio di attività economiche, chiunque compia atti xenofobi.

È possibile chiedere il risarcimento del danno subito.

Stampato dalla Monteleone di Vibo Valentia